

D.M. 10 maggio 2001

Atto di indirizzo sui criteri tecnico- scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei (Art. 150, comma 6, del D.Les. n. 112 del 1998)

G.U. 19 ottobre 2001, n. 244, S.O.

Allegato A

Ministero per i beni e le attività culturali

Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei

(art. 150, comma 6, del D.L. n. 112 del 1998)

Museo Le definizioni principali, nazionali e internazionali

«Le gallerie d'arte, le pinacoteche ed, in genere, i musei aperti al pubblico sono istituti che realizzano il fine della cultura, per mezzo di un complesso di beni debitamente ordinati e messi a disposizione della generalità del pubblico; a questo fine essi aggiungono quello, non meno importante, della raccolta e della conservazione delle cose di interesse artistico, storico, scientifico ecc., che costituiscono il patrimonio culturale della nazione».

(T. Alibrandi, P. Ferri, *I beni culturali e ambientali*, Milano 1985)

«Un'istituzione permanente, senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo aperta al pubblico, che compie ricerche sulle testimonianze materiali dell'uomo e del suo ambiente, le acquisisce, le conserva, le comunica e soprattutto le espone a fini di studio, di educazione e di diletto».

(ICOM, *Codice di deontologia professionale*, adottato dalla 15.a Assemblea generale dell'ICOM riunita a Buenos Aires, Argentina, il 4 novembre 1986).

«Struttura comunque denominata organizzata per la conservazione, la valorizzazione e fruizione pubblica di raccolte di beni culturali».

(*Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali*, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, art. 99).

Introduzione

Per una serie di ragioni solidamente fondate nella storia d'Italia, e in particolar modo nelle sue vicende politiche e dinastiche preunitarie, la conservazione e la fruizione delle collezioni e raccolte dei musei sono state nel tempo regolate da una serie di leggi e norme più generalmente riferite al patrimonio artistico nella sua totalità (ricomprendendo dunque il vasto ambito dei beni diffusi sul territorio), cosicché rare sono state le attenzioni specificamente rivolte al museo, quale istituto basato in un edificio ospitante cose da conservare ed esporre, e come tale dotato di requisiti irrinunciabili.

L'origine dei massimi musei italiani, dalle collezioni dinastiche nelle diverse capitali, o dalle raccolte ecclesiastiche adunate a fianco dei grandi templi cristiani, ha fatto sì che nella cura delle collezioni e raccolte stesse si consolidassero professionalità, saperi e pratiche, poi riversati nella gestione dei musei ai sensi delle leggi e regolamenti postunitari, tali da garantire continuità nella conservazione e salvaguardia del patrimonio. Conservazione e salvaguardia, sia detto per inciso, per le quali si erano registrate fin dai tempi più lontani preoccupazioni prioritarie (in ragione dell'immensità del patrimonio artistico diffuso, sottoposto a ogni sorta di rischio), e che avevano trovato espressione culturale e giuridica in documenti e atti di grande rilevanza, aventi per capostipite ideale la celebre *Lettera a Leone X* di Raffaello, con cui il sommo artista e primo «soprintendente alle antichità» scongiurava il pontefice di porre fine al saccheggio delle reliquie di Roma antica.

Per le ragioni storiche sopra richiamate in merito alla loro origine, i musei italiani in maggioranza sono rimasti o si sono installati in edifici d'epoca, quali regge, palazzi civici e nobiliari, residenze e ville, complessi ecclesiastici, complessi conventuali resi disponibili dalle soppressioni: saldamente inseriti dunque nel «sistema» dei beni culturali tanto civili quanto

religiosi dei centri maggiori e minori del Paese, ma al tempo stesso assimilati a questo fino all'esito estremo della carenza, se non mancanza addirittura, di identità autonoma. Questo emerge dalla dizione stessa che il legislatore ha sovente prescelto col riferirsi a «istituti d'antichità e d'arte» piuttosto che a «musei», essendo evidentemente i secondi un sottoinsieme dei primi.

Non a caso, nell'arco del suo lungo sviluppo la legislazione sulla tutela del patrimonio artistico e sull'organizzazione tecnico-amministrativa delle strutture deputate - dal tempo della Direzione Antichità e Belle Arti del Ministero della Pubblica Istruzione, all'attuale Ministero per i Beni e le Attività Culturali - non è pervenuta, salvo rari casi, a sancire l'autonomia dei musei statali, che dunque sono stati e sono unità funzionali dell'istituto periferico Soprintendenza, diretti da un funzionario su delega del capo dell'istituto, con risorse umane e finanziarie assegnate sulla base di organici e programmi complessivi. Non molto diversamente, nell'ambito dei musei non statali, i musei civici dipendono in genere dall'assessorato competente del comune di appartenenza.

L'integrazione dei musei al sistema della tutela del patrimonio, che dà luogo alla tipologia del cosiddetto *museo-ufficio* rappresenta un valore per quanto essa raccoglie e preserva di una tradizione plurisecolare, ma costituisce un limite alla pienezza della comprensione e alla capacità di espressione del museo stesso, anche in considerazione delle maggiori attenzioni e aspettative che si sono venute concentrando intorno al museo negli ultimi decenni in ambito nazionale e internazionale. In particolare, la stretta connessione di dipendenza tra il *museo-ufficio* e l'istituto di appartenenza ha reso oggettivamente difficile una valutazione esatta o almeno attendibile dei suoi aspetti gestionali, economici e finanziari così come ha avallato un certo disinteresse per la disamina o la creazione di fondamenti statutari e carte dei principi, e ha infine rallentato il processo di autovalutazione dei requisiti posseduti o da acquisire.

La partecipazione progressivamente più vivace dell'Italia al dibattito internazionale sul ruolo dei musei, e l'ampia bibliografia specifica prodotta sui temi relativi negli ultimi anni, hanno agevolato il formarsi di una più chiara visione del museo in termini di servizio destinato a un'utenza, ossia la variegata gamma dei visitatori di ogni età, provenienza e formazione; e ciò anche in ragione di una più vasta e diffusa sensibilità etica nei confronti dell'utenza stessa, che ha ispirato e ispira la creazione di strumenti quali le «carte dei servizi» e le «carte dei diritti».

In sintesi estrema, si è profilata l'esigenza di una precisazione della *missio* dei musei, riorientandola verso il visitatore, così da affinare ulteriormente quell'interpretazione del museo come pubblico servizio, che già si profilava nella scelta del legislatore di dedicare articolata trattazione, entro il *Testo unico* richiamato in epigrafe, a tematiche quali i «servizi di assistenza culturale e ospitalità per il pubblico», recependo peraltro istanze che si erano affacciate in diverse legislazioni regionali dagli anni settanta in poi.

Da parte del Ministro, un'iniziativa significativa intrapresa in tale direzione era stata l'emanazione di una Direttiva sulla corretta ed efficace comunicazione del e nel museo (21 febbraio 2000) cui aveva fatto seguito la costituzione di un gruppo di lavoro *ad hoc* presso l'Ufficio Centrale per i Beni Archeologici Architettonici Artistici e Storici, che produsse e diffuse un documento (incluso nel testo che segue) preliminare in vista della redazione di un manuale di base della comunicazione.

Indagini appositamente commissionate e svolte hanno reso disponibili dati sulle qualità positive e negative dell'esperienza «visita al museo» per un campione significativo di utenti. Ai diversi approcci fin qui esperiti è venuto ad aggiungersi il punto di vista sociologico: si rimanda ai recenti contributi, ricchi di stimoli nonché di osservazioni critiche anche severe, coordinati da M.A. Toscano.

In questi medesimi ultimi anni, la rilevazione vuoi empirica vuoi sistematica dell'ingente indotto economico generato dalla presenza dei «beni culturali» - tra i quali il museo primeggia -, dall'organizzazione di eventi espositivi, da attività editoriali e commerciali collegate, hanno suscitato l'interesse di professionalità (economisti, commercialisti) finora scarsamente attratte dall'universo dei musei, e oggi invece seriamente impegnate nell'analisi dei loro aspetti gestionali, economici e finanziari.

È questo, sia pur sommariamente delineato, il quadro culturale per le tematiche museali in cui è venuto a collocarsi il D.Lgs. n. 112 del 1998, e in particolare l'art. 150, intitolato «la

gestione» [di musei o altri beni culturali]. Nel primo comma si prevede l'individuazione di «musei o altri beni culturali statali la cui gestione rimane allo Stato e quelli per i quali essa è trasferita, secondo il principio di sussidiarietà, alle regioni, alle province o ai comuni». Tale individuazione veniva affidata a «una commissione paritetica, composta da cinque rappresentanti del Ministero per i beni culturali e ambientali e da cinque rappresentanti degli enti territoriali designati dalla Conferenza unificata». Il provvedimento, sostanziando un'ampia e corretta applicazione dei principi della legge delega, 15 marzo 1997, n. 59, si inseriva nel quadro di un atteggiamento del legislatore sensibile alle istanze di decentramento della gestione dei beni culturali, che, trovata espressione in più sedi, tra le quali la legge 15 maggio 1997, n. 127 (art. 17, comma 131), avevano negli atti «La gestione dei beni culturali: Stato, Regioni, Enti locali» (approvato il 5 marzo 1997), e «Documento congiunto Regioni, UPI e ANCI per un nuovo ordinamento dei beni culturali» (approvato il 14 luglio 1997) significativi presupposti.

Ciò premesso, il lavoro che qui si presenta trova fondamento giuridico e ragion d'essere nel primo punto del comma 6 del ricordato articolo 150, che recita: «Con proprio decreto il Ministro per i beni culturali e ambientali definisce i criteri tecnico-scientifici e gli standard minimi da osservare nell'esercizio delle attività trasferite, in modo da garantire un adeguato livello di fruizione collettiva dei beni, la loro sicurezza e la prevenzione da rischi».

Si noterà che, mentre la dizione «criteri tecnico-scientifici» è mutuata da una terminologia ricorrente a tutti i livelli nei documenti normativi e operativi sulla tutela, il lemma «standard» desunto dall'inglese, comparso in precedenza in ambito di legislazione regionale, viene introdotto per la prima volta in un atto legislativo dello Stato italiano. Ad esso, tanto nei dizionari specialistici quanto nel parlare comune, si annette il significato primario di unità di misura «prescelta da un'autorità, da una consuetudine o per unanime consenso», cui si rapportano significati quali modello, esempio, campione, criterio, norma, principio, parametro, grado, livello. Nella terminologia specifica della «carta dei servizi», è definito «standard di qualità» il valore atteso per un determinato indicatore.

Il Ministro, nell'esercizio della prerogativa di definire e promulgare «criteri tecnico-scientifici» e «standard», elaborò un'interpretazione del testo quanto più possibile estesa e proficua, trasmettendola alla Commissione paritetica, nominata con D.M. 11 maggio 1999 e insediata contestualmente. Sebbene infatti la definizione dei «criteri tecnico-scientifici» e degli «standard minimi» fosse nel testo collegata all'«esercizio delle attività trasferite», quale parametro di verifica delle condizioni irrinunciabili del trasferimento stesso («fruizione ...», «sicurezza...» e «prevenzione...»), apparve chiaro al Ministro il trovarsi nella condizione di potere e dovere avviare una riflessione generale, nonché un riordino della cospicua documentazione e normativa esistente in materia di gestione museale. Tale interpretazione degli «standard minimi» li trasponeva da un piano meramente funzionale - nel quale sarebbe stata appropriata una traduzione come parametri, requisiti, o eventualmente garanzie al piano metodologico in cui assumevano il ruolo di indicatori di qualità, configurando in fine un sistema di criteri e regole per definire i requisiti minimi necessari all'esistenza del museo e al suo funzionamento. Si trattava, in altri termini, di un'opportunità straordinaria per mettere a punto una «cultura della gestione» per il sistema dei musei italiani, implicita nella prassi (in ragione della lunga e consolidata tradizione di cura e tutela del patrimonio, cui si accennava in apertura), ma di rado e occasionalmente proposta in forma esplicita.

Dotarsi di uno strumento culturale e normativo di tale portata avrebbe significato inoltre colmare, o iniziare a colmare, l'oggettivo divario che separa i musei italiani dai musei d'Europa e del resto del mondo, la cui identità, diversamente ma comunque nettamente affermata, trova espressione in statuti e atti fondanti, carte dei principi, dichiarazioni di missione, documenti gestionali e linee-guida per le principali attività considerate dal museo come appartenenti alla propria sfera d'azione, che, anche sollecitando nel museo stesso un processo costante di verifica tramite automonitoraggio, ne indirizzano i processi di adeguamento, sviluppo e miglioramento.

Una ulteriore ricaduta positiva di questo processo, raggiungibile in prospettiva, dovrà essere un'attuale ed esaustiva definizione del museo stesso cui, come riportato in apertura, si è guardato e si guarda da angolazioni diversificate, con la conseguenza di proporre

interpretazioni a loro volta diversificate nella sostanza e nell'immagine.

Nello sviluppo delle indicazioni del Ministro in Commissione paritetica fu convenuto:

- che criteri e standard di cui al citato comma 6 fossero elaborati e fissati in modo da risultare applicabili e utili non solo nell'«esercizio delle attività trasferite», ma anche nell'ordinaria gestione dei musei di ogni e qualunque appartenenza;

- che, ferma restando la prerogativa del Ministro di definire criteri e standard, la loro predisposizione avvenisse tramite una concertazione allargata e condivisa tra il Ministero e gli Enti territoriali, nella prospettiva dell'applicazione generale di cui sopra.

Per avviare la preparazione dell'elaborazione dei criteri e standard, che si preannunciava complessa, dal marzo 1999 entrò in attività un Gruppo di lavoro composto di rappresentanti della Conferenza delle Regioni, ANCI, UPI, allargato a membri del Comitato Italiano dell'ICOM e dell'ANMLI, e con un funzionario del Ministero in veste di osservatore. Dopo il termine dei lavori (settembre 1999), fu presentato alla Commissione paritetica il documento *Standard per i musei italiani*.

Nella concezione e stesura del documento furono recepiti, adattandoli alla situazione italiana - di cui si è sottolineata la peculiarità in relazione ai modelli ricorrenti all'estero precedenti significativi elaborati per i musei di altri paesi. In particolare, sono state analizzate e parzialmente utilizzate fonti quali i programmi di certificazione di qualità e procedure di accreditamento dall'American Association of Museums (USA), il Codice deontologico dell'ICOM, il *Registration Scheme for Museums and Galleries* (UK).

Furono altresì presi in considerazione in modo prioritario seppure non esclusivo i musei, che attuano con risorse proprie e/o assegnate precise funzioni tra loro integrate: la conservazione di oggetti e collezioni, la ricerca su di essi, la comunicazione ad essi pertinente. Le raccolte, cui è deputata principalmente la funzione della conservazione, così come i monumenti, i siti e i centri d'informazione sul patrimonio, vennero intesi come parte del patrimonio stesso, cui gli standard si applicano in ambiti specificamente caratterizzanti, quali possono essere l'inventariazione/catalogazione, la conservazione e sicurezza, la prevenzione del rischio.

Tra i risultati principali di questo complesso lavoro può essere indicata, con estrema sintesi, la ripartizione della materia - da acquisire o da produrre - in otto parti definite «ambiti» di riferimento per la definizione degli standard, e precisamente:

I Status giuridico

II Assetto finanziario

III Strutture

IV Personale

V Sicurezza

VI Gestione delle collezioni

VII Rapporti con il pubblico e relativi servizi

VIII Rapporti con il territorio.

Va osservato che gli ambiti di riferimento rispecchiano in sostanza quelli presi in considerazione dal Codice deontologico dell'ICOM, con l'aggiunta però di «rapporti col territorio» (ambito VIII), che utilmente mette a fuoco e valorizza quella prerogativa specifica del sistema dei beni culturali italiano, più volte richiamata, che ha nell'integrazione tra museo e territorio una caratterizzazione e un punto di forza.

Al loro interno, gli otto ambiti sono stati articolati in sottoambiti funzionali, ognuno ritenuto idoneo a essere definito e normato in un apposito documento.

A seguito della presentazione del documento in sede di Commissione paritetica, la commissione stessa ritenne che l'articolazione in ambiti così raggiunta rispondesse in modo esaustivo a quanto previsto nell'art. 150, essendo contenuta l'individuazione di «criteri tecnico-scientifici» negli ambiti I, II, IV, VI, VIII, di «sicurezza» e «prevenzione da rischi» negli ambiti III e V (con significativi apporti anche nell'ambito VI), di «adeguato livello di fruizione collettiva dei beni» nell'ambito VII, e per tutti essendo indicati gli «standard minimi». Fu inoltre approvato che gli argomenti ivi contenuti e sinteticamente descritti o prefigurati venissero sviluppati analiticamente a cura delle massime competenze disponibili tanto all'interno quanto all'esterno del Ministero.

Si erano così individuate le premesse per la costituzione di un «Gruppo tecnico di lavoro per la definizione degli standard», che il Ministro nominò con proprio decreto (D.M. 25 luglio

2000), comprendente rappresentanti del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, degli Enti territoriali, di istituti di ricerca, ed esperti esterni, ai quali si sono aggiunti nel tempo funzionari del Ministero ed altri esperti cooptati sulla base delle abilità professionali, che generosamente hanno accettato di portare il loro contributo *in itinere*.

Fin dalla sua costituzione, il Gruppo di lavoro ha proseguito nella linea di concertazione e condivisione indicata dal Ministro alla Commissione paritetica, affinché il documento finale da un lato recepisce in massimo grado le istanze provenienti da una realtà così vasta e varia qual è quella dei musei italiani, dall'altro si prestasse alla più estesa applicazione possibile.

Il documento che segue si articola, come il documento del settembre 1999 che ne è alla base, in otto ambiti funzionali, ridefiniti in numeri romani da I a VIII per esigenze redazionali. Al loro interno, gli ambiti si articolano in una premessa, in una «norma tecnica» evidenziata in tabella, e in uno o più documenti redatti da specialisti diversi. Si segnala una particolare complessità e ricchezza dell'ambito VI, «gestione delle collezioni», che tratta della vasta e fondamentale materia da punti di vista diversificati, mirando a fornire criteri tecnico-scientifici in ordine tanto alla conoscenza quanto alla conservazione.

Corre l'obbligo di fornire alcune avvertenze preliminari alla lettura e all'uso.

È stata più volte commentata, nel corso dei lavori, l'ambivalenza del termine «standard», che si presta a indicare sia un requisito univocamente individuabile, che esiste o non esiste, sia un sistema di parametri interconnessi e graduati. Ne discende, nella definizione degli standard qui presentata, la graduazione, per così dire, della forza delle norme e delle indicazioni entro un ampio ventaglio che va dall'obbligo alla raccomandazione.

Se infatti ad esempio gli adempimenti in ordine alla conservazione, alla sicurezza e alla prevenzione del rischio, anche alla luce della normativa vigente, sono da intendere come ineludibili, si propongono invece delle linee-guida per aspetti quale la promozione, la valorizzazione, o l'attivazione di programmi a carattere territoriale, evidentemente soggette a essere intraprese a seconda delle opportunità e risorse presenti nelle diverse situazioni. Ciò non destituisce tuttavia di efficacia le linee-guida stesse, che assumono valore di standard laddove il museo o il sistema di musei decida di impegnarsi in quei campi.

In sintesi, le norme contenute nella definizione degli standard sono di due tipi: obbligatorie, da seguire cioè in ogni caso; volontarie, da seguire nei casi in cui si attivino in tutto o in parte i settori cui esse si riferiscono, disciplinandoli. Laddove esiste una normativa ministeriale valida per l'intero patrimonio culturale italiano (si veda ad esempio quella sulla catalogazione, cui si riferisce l'art. 16 del T.U. D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490), la si intende assunta integralmente.

Nelle intenzioni degli estensori, il documento proposto dovrebbe avere tra le sue caratteristiche la flessibilità, intesa come capacità di adattarsi alla più volte ricordata varietà della casistica museale italiana, nonché a incorporare indicazioni utili via via prodotte dalla ricerca e dal dibattito nazionali e internazionali.

Sarà considerata inoltre come positiva ogni azione di sviluppo e affinamento che il documento possa esercitare, anche solo a livello di stimolo e induzione di sensibilità, sulla realtà esistente. Si può addurre l'esempio dell'opportunità, progressivamente avvertita e diffusa tra musei tanto statali quanto di altra proprietà e gestione, di dotarsi (eventualmente identificandola e coltivandola al proprio interno) di un'abilità professionale omologa a quella che in ambito internazionale è indicata con il termine *registrar*, non felicemente traducibile in italiano per la pienezza dei suoi compiti di raccordo tra le competenze diverse del consegnatario, del direttore/curatore, del restauratore, e le professionalità esterne al museo. Il documento non include tra i requisiti richiesti per l'ambito IV questa abilità professionale, per la quale non esiste ancora il profilo corrispondente, ma il complesso delle funzioni previste da altri ambiti (principalmente nel VI) può prefigurare la necessità di una sua futura istituzione.

In sede redazionale, si è ritenuto corretto e opportuno rispettare l'integrità dei documenti prodotti dai diversi esperti (salvo minimi interventi atti a facilitare l'individuazione degli argomenti): ne discende una pluralità di approcci e di linguaggi tecnici, che, pur richiedendo al lettore e potenziale fruitore del documento finale un costante impegno di adattamento, rappresenta un valore da salvaguardare.

Il percorso futuro del documento qui presentato sarà indicato in sede di Commissione

paritetica, previa l'approvazione.

Gli estensori ritengono tuttavia di auspicare che, nel rispetto dell'indirizzo finora seguito, e nella prospettiva della migliore utilizzazione possibile, la definizione degli standard venga discussa e approvata in sedi e attraverso passaggi significativi per la concertazione e condivisione, tra i quali può considerarsi la Conferenza unificata Stato-Regioni-Autonomie locali.

Ritengono altresì importante che il documento venga portato nelle sedi opportune all'attenzione delle università e degli istituti di ricerca, così da essere tempestivamente recepito, discusso, eventualmente finalizzato alla definizione o ridefinizione di percorsi formativi.

Segnalano che un necessario passaggio ulteriore in vista dell'applicazione degli standard, vuoi ai musei e beni culturali da trasferire, vuoi generalmente ai musei e beni culturali del Paese prescindendo dalla proprietà e dalla gestione, sarà la definizione del processo di certificazione, secondo un praticabile percorso di accreditamento. È prevedibile fin d'ora che si pervenga alla formulazione di documenti intermedi (questionari, modelli di relazione, ecc.) che rendano agevole il processo di autovalutazione da parte dei musei stessi. Il soggetto validatore (commissione, gruppo di lavoro, pool di esperti che sia) sarà parimenti definito con attenzione.

Auspicano che, per il monitoraggio delle fasi successive e soprattutto per quella, nevralgica, dell'applicazione, resti attivo presso il Ministero un osservatorio, che rispecchi in tutto o in parte le competenze riunite nel «Gruppo tecnico di lavoro per la definizione degli standard» nominato con D.M. del 25 luglio 2000, con compiti di verifica, ampliamento e/o miglioramento del documento prodotto, indirizzo.

Norme tecniche **Ambito I – Status giuridico**

Premessa

In Italia il museo si caratterizza come un istituto scarsamente «tipizzato»: tanto nel caso dei musei pubblici, quanto dei musei privati esso non è cioè regolato da norme specifiche.

Dotare i musei - indipendentemente dalla loro condizione, pubblica o privata, autonoma o integrata all'interno dell'ente di appartenenza - di statuti, regolamenti o di altri documenti scritti di pari valore, consente di riconoscere loro uno status giuridico proprio e di assicurare a ciascun museo un complesso organico di norme correlato alla sua specifica missione.

L'esistenza di uno statuto e/o di un regolamento, coerente con una comune definizione di museo e caratterizzato da alcuni requisiti minimi, quanto a struttura e contenuti, costituisce non a caso ipso facto degli standard minimi previsti dal Codice deontologico dell'ICOM. Statuti e regolamenti costituiscono infatti un insostituibile punto di riferimento per l'organizzazione e il funzionamento di ogni museo e lo strumento per orientarne l'attività. Indicando - in forma esplicita e scritta - finalità e funzioni, compiti e attività, diritti e doveri, definendo ordinamento e assetto finanziario, organizzazione interna e risorse umane, stabilendo principi e norme di gestione amministrativa e patrimoniale, di gestione e cura delle collezioni e di erogazione dei servizi al pubblico.

L'adozione di uno statuto o di un regolamento va pertanto considerato un requisito minimo, valido indipendentemente dalla proprietà e natura giuridica del museo e dalle sue dimensioni.

È responsabilità primaria degli enti proprietari o delle amministrazioni responsabili dotare di uno statuto o di un regolamento i musei da loro dipendenti, nel quadro della normativa che disciplina la sua adozione, diversa a seconda della natura giuridica dell'ente proprietario o responsabile e dello specifico status di ogni museo.

Statuti e regolamenti dovranno essere strutturati in armonia con le linee guida generali previste per la loro redazione.

Norma tecnica

Ogni museo deve essere dotato di uno statuto e/o di un regolamento scritto che, al di là dell'atto costitutivo, e in aderenza alla definizione generale di museo, individui chiaramente:

- la sua natura di organismo permanente e senza scopo di lucro
 - la missione e le finalità del museo
 - le forme di governo e di gestione
 - l'assetto finanziario e l'ordinamento contabile
 - le norme e le dotazioni di personale
 - il patrimonio
 - i principi generali per la gestione e cura delle collezioni
 - i principi generali di erogazione dei servizi al pubblico
 - le modalità di raccolta dei dati sull'attività e la gestione del museo, a fini statistici e di programmazione
 - i compiti e le funzioni che il museo debba assumere in riferimento al contesto territoriale, nonché nell'ambito di una eventuale organizzazione in forma associata.
- È responsabilità primaria degli enti proprietari o delle amministrazioni responsabili far sì che i musei da loro dipendenti siano dotati di uno statuto e/o di un regolamento così strutturato.*
- L'organo di governo del museo è tenuto ad approvare e rendere pubblico un documento programmatico che, in adesione allo statuto e/o al regolamento del museo e ai principi di cui al D.Lgs. n. 296 del 1998 e successive modificazioni, ne individui gli obiettivi annuali e pluriennali.*

Ambito II – Assetto finanziario

Premessa

L'utilizzo di un bilancio di esercizio nei musei è di norma correlato alla attribuzione di autonomia finanziaria. Tuttavia l'impiego di un modello di bilancio funzionale o di un documento di rendicontazione contabile consente comunque ai singoli musei di acquisire vantaggi di carattere operativo e di valenza strategica che hanno positivi riflessi sul sistema museale nel suo complesso.

In particolare la messa a punto del bilancio preventivo e di quello consuntivo e la loro pubblicazione comporta una serie di operazioni che permettono:

- l'individuazione delle risorse disponibili e di quelle da reperire per una corretta gestione museale;
- una omogeneità di classificazione e ripartizione delle voci di entrate e di spesa comprese quelle appostate in uffici diversi - utili ai fini di confronti puntuali con le altre istituzioni culturali;
- l'identificazione certa delle responsabilità del personale addetto alle varie attività e centri di spesa all'interno del museo;
- l'impostazione di una politica di espansione delle attività culturali e di *rising* delle connesse risorse finanziarie;
- la trasparenza della gestione utile a fini conoscitivi e di garanzia dell'uso di contribuzioni volontarie;
- la valutazione delle tendenze e delle prospettive di sviluppo delle attività museali;
- la verifica del raggiungimento degli obiettivi di efficienza organizzativa e di efficacia delle attività correnti e di quelle di investimento e il controllo quali/quantitativo dei risultati della gestione;
- la predisposizione della documentazione necessaria per ottenere contributi pubblici e privati.

La molteplicità di funzioni strumentali ricollegabili alla formazione del bilancio e alla relativa documentazione economica e finanziaria spinge verso la sua progressiva introduzione in tutti i musei italiani in sostituzione della attuale rendicontazione amministrativa, a prescindere dalla sua obbligatorietà come corollario della eventuale autonomia di gestione.

Norma tecnica

Le istituzioni museali debbono disporre di risorse economiche adeguate alle loro dimensioni e caratteristiche e tali da garantire il rispetto degli standard minimi stabiliti per le strutture,

il personale, la sicurezza, la gestione e la cura delle collezioni, i servizi al pubblico.

È compito primario degli enti proprietari e delle amministrazioni di riferimento assicurare la regolarità dei flussi finanziari ai musei e consentire il loro normale funzionamento e il conseguimento delle loro finalità strategiche secondo una programmazione pluriennale delle attività.

La nascita di un nuovo museo deve essere condizionata alla verifica, operata da parte degli enti pubblici competenti a livello territoriale, della disponibilità di risorse finanziarie almeno sufficienti a coprire i costi di primo impianto e l'organizzazione e la gestione delle attività nel medio periodo (almeno 5-6 anni). L'esito negativo di tale verifica dovrà comportare l'indicazione di soluzioni, anche provvisorie, per la conservazione e la fruizione dei beni e delle collezioni disponibili in alternativa alla loro immediata musealizzazione.

La gestione finanziaria e contabile delle risorse economiche a disposizione dei musei, se dotati di autonomia, dovrà avvenire attraverso bilanci funzionali nel rispetto della normativa vigente, prevedendo apposite forme di controllo e monitoraggio della loro costante congruità alle finalità programmatiche. Tuttavia, anche ove la tenuta di bilanci non fosse obbligatoria, per una corretta politica finanziaria è vivamente raccomandata la progressiva adozione di documenti contabili in grado di enucleare le voci di entrata e quelle di spesa allo scopo di consentire la valutazione dell'adeguatezza dell'assetto economico, la trasparenza della gestione e la confrontabilità, anche internazionale, delle istituzioni museali.

In particolare è opportuno che le entrate siano ripartite tra:

a) autofinanziamento e b) risorse esterne (fondi di dotazioni, trasferimenti, contributi pubblici e privati, sponsorizzazioni, ecc.)

e le spese divise tra quelle concernenti:

a) funzionamento e manutenzione ordinaria, personale, gestione amministrativa ed operativa;

b) gestione delle collezioni, studi e attività scientifica;

c) servizi al pubblico e attività culturali;

d) investimenti e manutenzione straordinaria.

Ambito III – Strutture del museo

Premessa

Le istituzioni museali presenti sul territorio nazionale sono entità che, pur con caratteristiche tipologiche e dimensionali assai differenti le une dalle altre, forniscono un servizio di carattere culturale.

La *qualità* dell'istituzione museale deve essere valutata non in relazione al suo livello di merito, in relazione alle collezioni possedute o all'attrazione sul pubblico o alla dimensione fisica, e nemmeno in base al risultato di una valutazione tecnica non supportata da valori quantitativi, ma bensì in relazione alla capacità di fornire il servizio che ne costituisce la finalità, cioè alla capacità di soddisfare le specifiche esigenze di gestione del museo, di cura delle collezioni e di servizi al pubblico.

In questa ottica le istituzioni museali sono chiamate non tanto a perseguire specifici obiettivi corrispondenti a teoriche condizioni ottimali quanto piuttosto ad operare in *garanzia di qualità*, cioè a prevedere ed attuare un insieme di azioni pianificate e sistematiche necessarie a dare adeguata confidenza che il servizio reso soddisfi determinati *obiettivi di qualità*, essendo peraltro dotate di strutture organizzative, procedure e risorse specifiche per il mantenimento della qualità (*sistema qualità*).

È dunque auspicabile che si istituiscano quanto prima agenzie regionali in grado di espletare il compito di *controllo della qualità* del servizio museale (intendendo con tale termine le tecniche e le attività a carattere operativo finalizzate ad accertare che l'istituzione museale operi in garanzia di qualità e sia dotata di un proprio sistema qualità) e che si definiscano programmi di certificazione di qualità e procedure di accreditamento in analogia a quelle adottate dall'American Association of Museums negli Stati Uniti e dalla Museums & Galleries Commission (MGC) nel Regno Unito.

In coerenza con tale approccio metodologico le strutture del museo, dedicate a fornire servizi

alle collezioni, al personale ed al pubblico, devono essere valutate con riferimento alla qualità dei servizi da esse resi, piuttosto che alle caratteristiche degli organismi fisici che le costituiscono (edificio, spazi espositivi, dotazioni tecnologiche ecc.). Per esse si devono cioè considerare standard di prestazione connessi ai risultati attesi, piuttosto che standard di dotazione connessi ai requisiti propri del sistema edificio-impianti.

Norma tecnica

Il museo è tenuto a garantire che le sue strutture siano adeguate alle funzioni cui sono adibite, in conformità alla politica ed agli obiettivi educativi e con riferimento alle esigenze delle collezioni, del personale e del pubblico.

Il museo deve rendere esplicito il quadro esigenziale cui intende riferirsi, dettagliando le esigenze che riguardano l'esposizione, la conservazione nel tempo, la registrazione, la documentazione ed il restauro delle collezioni, nonché i servizi per il pubblico in termini di conoscenza, educazione, ricerca e studio e quelli per il personale impegnato nel mantenimento in esercizio delle strutture museali.

Indipendentemente dalla determinazione di standard minimi qualitativi e quantitativi relativi alle strutture adibite a funzioni museali, il museo deve garantire che le sue strutture abbiano le proprietà e le caratteristiche che conferiscono ai servizi da esse forniti la capacità di soddisfare le esigenze delle sue collezioni, del suo personale e del suo pubblico, siano cioè in grado di conseguire specifici obiettivi di qualità.

Il museo deve garantire la disponibilità di strutture adeguate in termini sia tipologici che dimensionali, flessibili (capaci di mutare nel tempo in relazione al mutare delle esigenze), attrezzabili (capaci di soddisfare esigenze diverse) e funzionali (efficaci nel garantire il raggiungimento degli obiettivi).

Inoltre tali strutture devono risultare controllabili (con prestazioni modulabili in relazione alle effettive esigenze), manutenibili (tali da poter essere mantenute efficienti nel tempo), accessibili e riconoscibili.

Il museo è tenuto ad assicurare che le strutture siano conformi alle disposizioni di carattere cogente (standard legislativi), ad attuare interventi finalizzati a rendere le strutture atte a conseguire predeterminati obiettivi di qualità (standard normativi) ed a prevedere tutte le azioni pianificate e sistematiche necessarie per dare adeguata confidenza che i servizi forniti dalle strutture soddisfino nel tempo gli obiettivi di qualità (standard procedurali).

Ambito IV – Personale

Premessa

Le molteplici funzioni del museo (in primo luogo conservazione e gestione delle collezioni, accesso e servizi al pubblico, sicurezza, ricerca) possono essere svolti solo a condizione che esso disponga di personale qualificato.

Come sottolinea il Codice deontologico dell'ICOM la consistenza numerica e il diverso statuto che regola il rapporto di lavoro (a tempo determinato o a tempo indeterminato, remunerato o a titolo gratuito) possono variare in ragione della dimensione del museo, della tipologia e dell'importanza delle collezioni, del livello di responsabilità della singola struttura (e quindi di autonomia dell'istituto rispetto alla proprietà e al sistema in cui è inserito); tuttavia, a salvaguardia dell'interesse collettivo, devono essere comunque rispettate alcune regole che contemplano:

- criteri e procedure trasparenti nella scelta del direttore e in qualsiasi provvedimento di nomina, promozione del personale o interruzione del rapporto di impiego;
- riconoscimento della specificità delle professioni necessarie nei diversi ambiti di attività del museo (direttore, conservatori, restauratori, addetti al servizio educativo, responsabili della sicurezza, addetti alla vigilanza e all'accoglienza al pubblico, ecc.);
- accertamento di una formazione adeguata alle funzioni da svolgere;
- aggiornamento, riqualificazione e formazione continua del personale;
- piena responsabilità del direttore di fronte all'organo di governo e di controllo del museo, soprattutto per le scelte di natura tecnico-scientifica.

Norma tecnica

Ogni museo per realizzare le missioni che gli sono proprie deve essere continuamente dotato - da parte degli enti proprietari o delle amministrazioni responsabili - di personale in quantità sufficiente e con adeguata qualificazione in relazione:

- *alle sue dimensioni;*
- *alle caratteristiche delle collezioni;*
- *alle responsabilità e funzioni del museo stesso, anche in rapporto con le altre istituzioni del territorio;*
- *all'esigenza di garantire continuità e stabilità ai servizi.*

Lo Stato, le Regioni e le Autonomie locali - attraverso procedure concertate nelle sedi e con le modalità previste dalla normativa vigente - si impegnano a definire i profili professionali essenziali, i requisiti di accesso, le modalità di selezione e di inquadramento del personale museale, al fine di garantire omogenei livelli qualitativi delle prestazioni, a prescindere dalla proprietà e dalla forma di gestione, e di consentire un'eventuale mobilità del personale tra strutture pubbliche statali, regionali, locali.

Entro la cornice così delineata, in accordo con i contratti nazionali e locali di settore e le eventuali convenzioni stipulate tra diversi soggetti istituzionali, ogni museo e/o ogni centro di sistema deve definire:

- *le funzioni essenziali svolte dalla singola struttura o assicurate dalla rete;*
- *le figure professionali abilitate ad assolvere le attività specifiche a diversi livelli di responsabilità e autonomia;*
- *la tipologia delle prestazioni (rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, affidamento a consulenti esterni, eventuale utilizzazione di volontari);*
- *l'organizzazione del lavoro (organigramma, responsabilità interne ed esterne, orario di lavoro) tesa a valorizzare le competenze individuali e il lavoro di gruppo.*

La responsabilità delle collezioni e dell'attività di ogni struttura museale deve essere comunque affidata in forma singola o associata a una figura qualificata e specializzata di comprovata esperienza.

L'ente proprietario o l'amministrazione responsabile deve:

- *vigilare sull'osservanza delle norme e dei criteri generali individuati a livello nazionale (con particolare riferimento alle procedure di reclutamento e selezione delle figure professionali impiegate);*
- *assicurare gli strumenti economici e strutturali idonei per consentire un'efficiente organizzazione delle risorse umane e rendere pienamente efficace l'attività del museo e del sistema di cui fa parte.*

Ambito V – Sicurezza del museo

Premessa

Nell'ambito dei beni culturali sono presenti diverse problematiche inerenti la salvaguardia degli edifici e del loro contenuto, ma anche la sicurezza degli occupanti (frequentatori ed addetti), in buona sostanza ciò che usualmente è individuato con i termini inglesi di *security* e di *safety*.

Tali problematiche assumono di volta in volta la denominazione di conservazione, tutela, restauro, sicurezza sul lavoro, sicurezza antincendio, ecc., coinvolgendo aspetti di ordine ambientale, strutturale, di uso, anticrimine e antincendio.

Si tratta di materie molto complesse ed anche tra loro molto diverse che rischiano talvolta di entrare in rotta di collisione, se non affrontate in maniera coordinata ed organica.

Inoltre, quando si considerano insediamenti ed edifici realizzati in un arco temporale misurabile in secoli, non modificabili con interventi strutturali ed impiantistici invasivi, non si possono prescrivere soluzioni deterministico-prescrittive valide per tutte le situazioni.

Un approccio culturale, prima ancora che regolamentare, è quello che riguarda la *sicurezza*, nella più ampia eccezione del termine. È un approccio pragmatico integrato che, fissati gli irrinunciabili *requisiti essenziali* che i contenitori museali devono garantire e gli *obiettivi* che, a fronte di ciascun requisito, devono essere soddisfatti, si basa su una *analisi del rischio* mirata ed una conseguente *strategia di sicurezza* che comprende misure preventive, protettive ed organizzative capaci di perseguire quegli obiettivi, anche in occasione delle emergenze correlate alle situazioni di rischio considerate.

L'analisi del rischio parte dalla raccolta organica ed uniforme di tutti i dati relativi ai singoli pericoli, alle corrispondenti vulnerabilità ed anche ai relativi fattori di esposizione che concorrono in stretta sinergia alla determinazione dei singoli rischi in termini sia qualitativi che quantitativi.

La definizione della strategia di sicurezza parte dalla conoscenza di tali dati e delle singole realtà costruite, poiché solo attraverso una corretta e coerente rappresentazione dell'oggetto dell'analisi possono essere progettate in modo mirato misure preventive, di compensazione e di mitigazione dei rischi.

Con tale approccio l'acritica cultura dell'adempimento viene sostituita da una cultura basata sugli obiettivi da raggiungere in concreto, caso per caso e, in conformità con le più recenti Direttive comunitarie ed i Disposti legislativi di recepimento nazionali riguardanti materie riconducibili alla sicurezza, le linee di responsabilità nei confronti del rischio all'interno delle realtà nelle quali esso è presente non si affidano a prescrizioni che provengono dall'esterno, ma vengono bensì ricondotte non solo e non tanto in capo a singole figure giuridiche, ma anche e soprattutto alla organizzazione nel suo insieme ed alle sue regole strategiche ed operative per il perseguimento degli obiettivi di sicurezza.

Si tratta di un approccio che non esclude il rischio, sempre connesso con qualsivoglia attività umana, ma tende a renderlo minimo nella sua residualità, compatibile con la vulnerabilità del «contenitore» e del «contenuto», in grado di garantire una accettabile sicurezza anche in condizioni di emergenza.

Norma tecnica

Il museo deve garantire la sicurezza ambientale, la sicurezza strutturale, la sicurezza nell'uso, la sicurezza anticrimine e la sicurezza in caso di incendio, considerando i problemi della sicurezza in modo mirato ed integrato.

Il museo deve tendere a:

- *mitigare le azioni che l'ecosistema territoriale può provocare, attraverso interventi di analisi, monitoraggio e bonifica*
- *tutelare, conservare e consolidare il contenitore delle collezioni nei confronti delle suddette azioni*
- *tutelare e conservare le sue collezioni, anche in condizioni di emergenza*
- *garantire la sicurezza del personale e dei visitatori, anche in condizioni di emergenza*
- *garantire la sicurezza dei soccorritori in condizioni di emergenza.*

Il museo è tenuto ad assicurare che le strutture siano conformi alle disposizioni di carattere cogente (standard legislativi), ad attuare interventi finalizzati a rendere le strutture atte a soddisfare i requisiti essenziali (standard normativi) ed a prevedere tutte le misure preventive, di protezione attiva e passiva e organizzative per dare adeguata confidenza sul mantenimento nel tempo delle condizioni di sicurezza (strategia di sicurezza). Allo scopo esso è tenuto ad effettuare una analisi dei rischi atta a commisurare la strategia di sicurezza alla specifica realtà, anche attraverso il ricorso a misure di sicurezza equivalenti.

Ambito VI – Gestione e cura delle collezioni

Premessa

Le collezioni rappresentano l'elemento costitutivo e la ragion d'essere di ogni museo. La loro gestione e la loro cura costituiscono per questo un compito di primaria importanza che ogni museo deve attendere al fine di garantirne:

- *l'incremento*, se questo è previsto dalla sua missione, in base a linee d'indirizzo e con modalità definite dall'ente di governo del museo, nel rispetto della normativa vigente;
- *l'inalienabilità*, salvo casi eccezionali, previsti dalla legislazione vigente e secondo procedure particolari;
- *la conservazione, la gestione e la cura*:
 - assicurando loro un'adeguata collocazione in spazi sufficienti, idonei e sicuri;
 - dotandosi di personale qualificato e sufficiente in relazione alle dimensioni e alle tipologie di beni conservati;
 - preservandone l'integrità, mediante definite misure di prevenzione dai rischi a cui esse possono trovarsi sottoposte e adeguate modalità di intervento in casi di emergenza;
 - curando in via permanente l'inventariazione, la catalogazione e la documentazione dei beni;
 - promuovendone la conoscenza, l'ordinamento, l'interpretazione;
 - sviluppando, a partire dalle collezioni e dalla missione e dal mandato del museo, lo studio e la ricerca;
- *la piena accessibilità, fisica e intellettuale*:
 - soprattutto attraverso la loro pubblica esposizione, in via permanente o temporanea, ma anche assicurando la consultazione dei beni non esposti, e la comunicazione delle collezioni e delle conoscenze con i mezzi più opportuni.

La gestione e la cura delle collezioni, nel costituire un ambito centrale di attività di ogni museo, comportano la definizione di un complesso di atti generali di indirizzo, di misure e di procedure operative, di forme e modalità di controllo che ogni museo ha il dovere di approvare formalmente, di attuare e di garantire in via permanente, aggiornandoli periodicamente e dando loro adeguata pubblicità.

Gli atti di indirizzo, le misure e le procedure operative di gestione delle collezioni devono essere definiti e attuati nel rispetto della normativa vigente e sulla base dei criteri tecnico scientifici, degli standard e delle linee-guida previsti di seguito.

Il rispetto degli standard relativi allo status giuridico, alle finanze, al personale, alle strutture e alla sicurezza costituiscono un presupposto essenziale di un'adeguata gestione e cura delle collezioni.

Ogni museo deve innanzitutto adottare un documento di carattere generale che individui gli indirizzi relativi alla gestione e cura delle collezioni e che:

- assuma in via preliminare l'impegno a conservare e rendere accessibili al pubblico le collezioni, assicurando ad esse un'adeguata e permanente cura;
- individui, in conformità con la missione e il mandato del museo, l'ambito o gli ambiti della collezione, indicandone limiti cronologici, estensione territoriale, tipologia/e e le peculiari caratteristiche;
- stabilisca, su queste basi, l'ambito o gli ambiti di sviluppo, le linee guida per il loro incremento, i criteri generali e le modalità di acquisizione, esposizione, prestito;
- definisca le responsabilità in ordine alla gestione e cura delle collezioni, attribuendole in via generale al direttore o al conservatore/responsabile;
- individui gli atti (regolamenti interni, procedure scritte, ordini di servizio ecc.) cui demandare l'articolazione degli indirizzi di carattere generale.

Nella gestione delle collezioni museali vanno armonizzate le due esigenze primarie di conservazione e di fruizione dei beni che di essa fanno parte. In questa ottica, acquisiscono particolare rilevanza alcune linee di riferimento generali:

- realizzazione di una struttura museale organizzata in modo da soddisfare e suscitare la domanda di cultura del pubblico, stimolandone il coinvolgimento in processi multidirezionali;
- ideazione di percorsi che, all'interno di un piano organizzativo delle collezioni, si inseriscano in una rete di relazioni capaci di contestualizzare i manufatti in un complesso di dati e di informazioni e di informazioni fruibili al pubblico;
- catalogazione che, in questa logica, mira alla restituzione di un contesto, sia mediante la georeferenziazione attuale e storica di ogni singolo bene, sia mediante l'individuazione di relazioni specifiche tra i beni mobili, i loro contenitori e l'ambito territoriale.

La gestione delle collezioni museali deve prevedere come elemento imprescindibile il perseguimento di obiettivi di qualità in merito a:

art. 1 Conservazione e restauro.

Devono essere osservati precisi criteri di conservazione preventiva, attraverso il monitoraggio delle condizioni ambientali, e secondo principi di restauro e di manutenzione, al fine di garantire la sicurezza e la piena fruibilità dei manufatti. Tali operazioni devono prevedere una scheda conservativa e la presenza di personale altamente specializzato, l'esistenza di un laboratorio di restauro o comunque la possibilità di accedere a laboratori esterni alla struttura museale. Andranno inoltre stabilite precise modalità per le condizioni di esposizione, immagazzinaggio e movimentazione.

art. 2 Incremento e inalienabilità.

Vanno previste forme e modalità di controllo in merito ai programmi e alle procedure di incremento, inalienabilità, esposizione, nel rispetto della normativa vigente, secondo gli accordi e i codici di comportamento internazionale per effettuare campagne di scavo e raccolta di esemplari e *specimen* naturali. Ciò al fine di garantire la legittima provenienza di beni e le migliori condizioni di esposizione e leggibilità dei manufatti e di accessibilità fisica e intellettuale.

L'alienazione o la cessione delle collezioni deve essere esclusa in via generale ed esplicitamente richiamata all'interno dello statuto o del regolamento del museo.

art. 3 Registrazione e documentazione.

Con questi due termini si intendono tutte le attività sottese all'acquisizione delle informazioni sui beni conservati nel museo. Vanno previste come indispensabili le attività di acquisizione e registrazione nell'inventario, catalogazione integrata di dati alfanumerici, iconografici e cartografici, documentazione grafica e fotografica, auspicabile gestione di sistemi informativi, al fine di garantire consultabilità, conoscenza integrata e contestualizzazione storica e territoriale dei beni. Andranno pertanto previsti: l'istituzione di un ufficio del catalogo con responsabile di comprovata competenza, la disponibilità di laboratori fotografici, la disponibilità e/o l'accesso a laboratori di fotogrammetria e cartografia presenti nelle competenti istituzioni territoriali, la disponibilità di strumentazione e programmi informatici, la possibilità di stipulare collaborazioni esterne con catalogatori esperti e in possesso di adeguato titolo di studio (laurea).

art. 4 Esposizioni permanenti e temporanee e prestiti.

Nella regolamentazione dell'esposizione permanente e temporanea e dei prestiti, vanno previsti i criteri in base ai quali selezionare e ordinare gli oggetti destinati alle sale espositive; immagazzinare gli oggetti destinati ai depositi e renderli consultabili con le dovute garanzie; programmare e organizzare le mostre; decidere e gestire i prestiti da concedere o ricevere. Questi criteri devono tendere a conseguire la massima fruibilità da parte del pubblico con il minimo rischio per le opere e devono essere coerenti con le caratteristiche e la missione del museo.

art. 5 Politiche di ricerca e studio.

Prevedono la normalizzazione delle dinamiche di ricerca e di studio all'interno del museo, la cura delle pubblicazioni e dei rapporti con Università, Enti di ricerca, studiosi sulla base di specifici accordi, l'accessibilità e la consultabilità per ragioni di studio, le modalità di divulgazione dei risultati della ricerca, la definizione di procedure e programmi di consultazione diretta, indiretta e dei risultati prodotti dalla ricerca.

Per ciascuno di tali ambiti sono stati definiti standard che costituiscano principi e criteri generali cui attenersi e che identificano norme e procedure da seguire, al fine di assicurare integrità, sicurezza, approfondimento della conoscenza e della divulgazione, piena valorizzazione delle collezioni, sempre nel rispetto della normativa vigente.

Vengono altresì individuate alcune linee guida con lo scopo di indicare obiettivi per una migliore gestione delle collezioni e di fornire gli orientamenti per raggiungerli.

Nella individuazione e nella definizione di tali obiettivi di qualità è necessario il ricorso a competenze tecnico-scientifiche di vario tipo, che consentano un approfondimento normativo distinto per ciascun ambito. Lo stato delle conoscenze scientifiche e delle competenze ha infatti determinato lo sviluppo di discipline ormai consolidate e differenziate, cui afferiscono professionalità specifiche e dalle quali scaturiscono precise modalità operative.

Pertanto la definizione degli standard viene proposta per ciascun settore; si rimanda quindi alle specifiche normative indicate nei paragrafi che seguono e articolate nei documenti delle **Linee guida**.

Ambito VI – Sottoambito 1 - Norme per la conservazione e il restauro comprendenti l'esposizione e la movimentazione

Norma Tecnica

La gestione delle collezioni museali deve fondarsi su idonee politiche volte a garantire la prevenzione dei rischi di degrado che possono interessare le collezioni stesse, affinché esse possano essere trasmesse alle future generazioni. Il museo deve essere dotato di un idoneo piano di prevenzione nei confronti dei fattori umani, ambientali e strutturali che possono generare rischi per la conservazione dei manufatti. Tale piano deve riguardare tutte le possibili situazioni in cui le opere vengono esposte temporaneamente o permanentemente al pubblico, conservate nei depositi, soggette ad interventi di restauro o movimentate all'interno e all'esterno del museo.

Ai fini della programmazione degli interventi di restauro e della definizione delle modalità di esposizione, immagazzinaggio e movimentazione è opportuno che il museo si doti di una scheda conservativa contenente informazioni specifiche su materiali costitutivi, procedimenti esecutivi e stato di conservazione dei manufatti, periodicamente aggiornata e compilata da restauratori professionisti, specializzati per classi di manufatti; e di una scheda tecnica ambientale, compilata da esperti scientifici, contenente informazioni sulle condizioni ambientali rilevate e sulle misure da adottare per il raggiungimento delle condizioni ritenute ottimali per la conservazione.

Data l'importanza dei fattori ambientali ai fini della conservazione dei manufatti, il museo deve procedere al periodico rilevamento delle condizioni termoigrometriche, luminose e di qualità dell'aria degli ambienti in cui si trovano i manufatti stessi, dotandosi di strumentazioni di misura fisse o mobili oppure affidando il servizio a terzi responsabili. Il responsabile della conservazione deve inoltre redigere, ricorrendo a competenze professionali specifiche, un rapporto tecnico finalizzato ad evidenziare l'influenza dell'ambiente sullo stato di conservazione dei manufatti e contenente indicazioni circa i provvedimenti necessari al raggiungimento delle condizioni ottimali per la conservazione. In occasione di mostre, aperture prolungate e altri eventi particolari con elevato afflusso di pubblico, in considerazione delle prevedibili consistenti instabilità delle condizioni ambientali, il museo deve sempre prevedere il rilevamento con apparecchiature di registrazione continua dei parametri ambientali significativi per la conservazione dei manufatti esposti.

Il museo deve programmare gli interventi di manutenzione, conservazione e restauro sulla base degli elementi conoscitivi e delle priorità emerse dalla schedatura conservativa. Gli interventi devono essere eseguiti da restauratori professionisti con l'apporto di ben definite competenze storico-artistiche e scientifiche, e secondo procedure scritte in conformità con la normativa vigente. Essi dovranno essere condotti nel rispetto dei valori materici, storici ed estetici dei manufatti, ed essere corredati da una adeguata documentazione fotografica e grafica, nonché da una relazione tecnica delle operazioni effettuate contenente i risultati delle indagini scientifiche eseguite.

In caso di movimentazione dei manufatti, il museo deve adottare imballaggi idonei alla tipologia degli stessi ed atti a soddisfare le esigenze di stabilità dimensionale e resistenza meccanica, di impermeabilità all'acqua, al vapore acqueo e agli inquinanti gassosi, di protezione dalla polvere e di inerzia e coibenza termica.

Gli imballaggi devono essere tali da consentire l'introduzione di sonde per il monitoraggio

delle condizioni di trasporto e su di essi devono essere riportate indicazioni e avvertenze chiare circa le modalità di trasporto e di assemblaggio/disassemblaggio del sistema. Il museo deve inoltre assicurarsi che il trasporto avvenga su mezzi idonei, con ancoraggi stabili ed in assenza di significative variazioni del microclima dei manufatti.

Ambito VI – Sottoambito 2 Incremento e inalienabilità delle collezioni

Incremento

- Ogni museo deve adottare e rendere pubblici gli indirizzi e i criteri di incremento delle collezioni, impegnandosi a rivederle periodicamente.*
- Gli oggetti devono essere acquisiti coerentemente con le linee stabilite dal museo e deve essere sempre documentata la loro provenienza legittima.*
- I musei devono evitare di acquisire opere che non siano in grado di conservare ed esporre in maniera adeguata o di legittimo interesse di altri musei, senza informarli preventivamente.*
- Ogni condizione particolare o clausola restrittiva riguardante un'acquisizione - a qualunque titolo sia effettuata - deve essere chiaramente definita nell'atto di cessione di proprietà o in altro documento scritto.*
- I musei, salvo circostanze del tutto eccezionali, non devono acquisire oggetti che hanno poche probabilità di poter catalogare, conservare, sistemare in depositi o esporre, in condizioni adeguate.*
- Le acquisizioni che non rientrano nel quadro della politica in corso al museo, nei termini in cui essa è stata definita, non possono avvenire che in circostanze del tutto eccezionali e solo dopo un esame da parte dell'amministrazione responsabile del museo, che tenga conto dell'interesse degli oggetti in questione, di quello del patrimonio culturale nazionale o di altro, nonché degli interessi specifici di altri musei.*
- Norme particolari devono essere adottate, nel rispetto della normativa vigente e degli accordi e codici di comportamento internazionali, per l'effettuazione di campagne di scavo e per la raccolta di esemplari e specimen naturali.*

Inalienabilità

L'alienazione o la cessione delle collezioni deve essere esclusa in via generale ed esplicitamente richiamata all'interno dello statuto o del regolamento del museo. Nei casi in cui essa sia giuridicamente possibile e si renda necessaria per motivi di ordine eccezionale, l'alienazione e/o cessione di opere del museo deve essere stabilita sulla base di rigorose procedure che assicurino la piena legittimità della scelta attuata, ne confermino la necessità e l'opportunità e attraverso modalità atte a garantirne la trasparenza e la pubblicità.

Permute e scambi fra musei possono essere attuati sulla base di definiti protocolli, in conformità con la normativa vigente, attuati sulla base di motivazioni che ne assicurino la legittimità e l'opportunità.

Ogni forma di cessione, avvenga essa attraverso donazione, scambio, vendita o distruzione, esige l'esercizio di una valutazione rigorosa e non può essere approvata se non dopo un circostanziato parere di esperti e giuristi.

Considerazioni speciali possono trovare spazio nel caso di istituzioni che presentano esemplari viventi, come nel caso dei giardini botanici e zoologici e degli acquari, i quali possono considerare almeno una parte delle proprie collezioni come «disponibili» (vale a dire sostituibile e rinnovabile). Tuttavia, anche in questo caso, è necessario assicurarsi che le attività dell'istituzione non siano di pregiudizio alla conservazione a lungo termine di campioni dei materiali studiati, presentati o utilizzati.

Ambito VI – Sottoambito 3 - Registrazione e documentazione finalizzata alla conoscenza del patrimonio

Norma tecnica

Nella gestione delle collezioni museali le attività di registrazione e documentazione confluiscono nella catalogazione intesa come organizzazione sistematizzata delle conoscenze scientifiche e dello status amministrativo relativi ad un bene culturale; con questo unico termine si indica la stretta interconnessione tra l'elaborazione concettuale e i risvolti pragmatici che sottendono all'intero ciclo lavorativo, dalla produzione alla gestione dei dati catalografici.

Nella gestione delle collezioni museali la catalogazione, opportunamente modulata e inserita in piani di collaborazione tra musei e istituzioni territoriali, deve rientrare nelle attività ordinarie e si articola nelle seguenti indispensabili funzioni.

Acquisizione e registrazione: all'ingresso in un museo gli oggetti devono essere registrati e documentati a fini patrimoniali e di sicurezza, predisponendo la compilazione di un registro inventariale con l'obiettivo qualitativo di monitorare la consistenza del patrimonio museale.

Catalogazione: sarebbe auspicabile che tutti i beni fossero catalogati. Quando ciò avvenga, essi devono essere identificati e descritti attraverso una scheda tecnico scientifica, utilizzando gli standard nazionali ICCD sia catalografici (alfanumerici, iconografici e cartografici) che terminologici definiti in collaborazione con le Regioni; la compilazione di tali schede deve essere affidata a personale dotato di titoli specifici (laurea) in relazione ai beni oggetto di catalogazione. Nell'ambito dell'attività di catalogazione è necessario predisporre inoltre:

- a) l'aggiornamento e la revisione periodica delle schede al fine di una corretta conoscenza del patrimonio museale;*
- b) la definizione di linee procedurali di valutazione dei tempi e dei programmi;*
- c) la verifica scientifica a cura di un responsabile interno o delegato di comprovata affidabilità scientifica.*

Tali attività permettono di programmare gli interventi conservativi, di conoscere la storia delle collezioni e la movimentazione dei manufatti, di coadiuvare i programmi relativi agli allestimenti espositivi e ai percorsi didattici e formativi.

Con la catalogazione si acquisiscono l'analisi contestualizzata e topografica dei beni finalizzata alla loro connessione al tessuto territoriale e la loro georeferenziazione e quindi la loro reciproca integrazione.

Documentazione allegata: tutti i beni devono essere fotografati utilizzando standard nazionali ICCD elaborati in collaborazione con le Regioni. Il museo deve quindi produrre e conservare gli allegati fotografici e/o grafici, cartacei, in digitale o in formato multimediale. Occorre quindi verificare la qualità degli allegati fotografici, e/o grafici, cartacei e/o multimediali sulla base degli standard adottati.

Sistemi informativi: è auspicabile la definizione di un sistema informativo unitario per l'acquisizione e la gestione del materiale catalografico che permetta la possibilità di scambiare i dati tra i vari enti territoriali. A tal fine è necessario l'uso di programmi informatici compatibili con il Sistema Informativo Generale del Catalogo secondo quanto espresso nel protocollo d'intesa tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e le Regioni; il riferimento a metodologie, l'uso di procedure normative e tecnico-operative formulate dall'ICCD anche con la collaborazione delle Regioni; l'adozione di standard e protocolli tecnologici al fine di garantire l'integrazione delle reti sia nazionali che regionali. Il museo si deve quindi impegnare nella verifica della qualità del tracciato informatico nei suoi elementi sintattici e formali e nel controllo degli aggiornamenti informatici rispetto al sistema informatico museale e rispetto al Sistema Informativo Generale del Catalogo.

Ambito VI – Sottoambito 4

Regolamentazione dell'esposizione permanente e temporanea

Norma tecnica

Ogni museo è tenuto a definire e a verificare periodicamente i criteri che regolano sia l'esposizione permanente e temporanea degli oggetti sia la loro conservazione e consultazione nei depositi, in rapporto alle esigenze di:

- a) disponibilità e sicurezza degli spazi;*

b) conservazione e fruizione delle collezioni;

c) rispetto della storia e missione del museo.

La selezione, l'ordinamento e la presentazione degli oggetti destinati all'esposizione permanente devono rispondere ad un progetto, preceduto da un approfondito studio storico-critico, che motivi le scelte adottate e giustifichi le eventuali modifiche alla situazione preesistente, che va comunque documentata. Nel progetto vanno perseguiti i seguenti obiettivi:

- la selezione deve conciliare l'esigenza di rendere accessibile al pubblico il maggior numero possibile di oggetti con quella di far emergere le caratteristiche essenziali del museo;

- l'ordinamento deve essere logico, comprensibile e coordinato con il progetto di allestimento degli spazi;

- la presentazione deve garantire la leggibilità e la valorizzazione degli oggetti, riducendo al minimo i rischi di danno.

L'ordinamento e l'immagazzinaggio degli oggetti destinati ai depositi devono essere progettati in modo da privilegiare lo sfruttamento razionale degli spazi e il controllo delle condizioni di conservazione e sicurezza delle opere. L'accesso ai depositi da parte del pubblico e del personale non direttamente addetto deve essere regolamentato e controllato. La consultazione degli oggetti non esposti va comunque garantita, nel rispetto delle condizioni di sicurezza, secondo criteri definiti e resi pubblici.

L'installazione delle opere negli spazi espositivi e nei depositi va eseguita nel rispetto degli standard di conservazione e sicurezza, ad opera di personale specializzato e alla presenza di personale tecnico. Occorre prevedere procedure scritte per la registrazione degli spostamenti interni degli oggetti, per l'ispezione e per la ricognizione periodica delle sale espositive e dei depositi.

Le esposizioni temporanee, soprattutto quelle che comprendono opere in prestito, devono rientrare in una programmazione pluriennale ed essere accuratamente progettate, con sufficiente anticipo, sotto il profilo sia scientifico sia organizzativo. Nell'ambito dell'attività espositiva, va prevista anche la rotazione degli oggetti in deposito, al fine di estendere l'accessibilità delle collezioni.

Ogni museo è tenuto ad assicurare la corretta gestione dei prestiti:

- in uscita, attraverso la registrazione dei movimenti esterni degli oggetti, la verifica preventiva e consuntiva del loro stato di conservazione, la stipula delle condizioni di prestito, il servizio di accompagnamento delle opere quando necessario;

- in entrata, garantendo agli oggetti che ospita temporaneamente idonee condizioni di sicurezza e conservazione durante l'imballaggio, il trasporto e l'esposizione, stipulando una polizza assicurativa adeguata e rispettando le condizioni fissate dal prestatore.

Ambito VI – Sottoambito 5 Politiche di ricerca e studio

Norma tecnica

La ricerca che ogni museo compie a partire dalle sue collezioni costituisce una sua finalità primaria, cui devono essere dedicate risorse - umane e finanziarie - interne od esterne al museo, assicurando l'accessibilità per motivi di studio delle collezioni, della documentazione e delle conoscenze acquisite e curandone la comunicazione attraverso i mezzi più opportuni per renderne partecipi il più largo numero di persone ad esse interessate.

Al fine di garantire una miglior comprensione delle collezioni, migliorare lo stato della loro conoscenza, sviluppare la ricerca scientifica, ogni museo stabilisce rapporti - in forma permanente o temporanea - con gli altri musei, gli istituti di ricerca, le università, enti e fondazioni, esperti e studiosi, avvalendosi delle loro competenze e risorse per conseguire risultati di comune interesse e a fini pubblici.

Ambito VII – Rapporti del museo con il pubblico e relativi servizi

Premessa

Ogni museo affianca al dovere della conservazione del proprio patrimonio la missione, rivolta a varie e diversificate fasce di utenti, di renderne possibile la fruizione a scopo educativo, culturale, ricreativo e altro ancora. Interpretare il suo patrimonio e renderlo fruibile da parte dei visitatori, specialmente esponendolo, è dunque parte integrante della sua ragion d'essere.

In linea generale, il museo è sollecitato a sviluppare, nel rispetto della propria tradizione e cultura, quegli aspetti di orientamento verso il visitatore che mettano quest'ultimo in grado di godere l'accostamento al museo stesso come un evento particolarmente appagante non solo in quanto fattore di crescita culturale, ma anche in quanto momento privilegiato della fruizione del tempo libero, e valido complemento delle più consuete attività ricreative.

I punti qui di seguito indicati hanno valore di norma obbligatoria, riguardo ai livelli di base di servizi e comunicazione; di norma volontaria, laddove aprono prospettive di incremento e sviluppo del rapporto con pubblico al di sopra dei livelli di base. In quest'ultimo caso, si tratta di raccomandazioni aventi la funzione di suscitare sensibilità e indicare direzioni di possibile miglioramento.

Norma tecnica

Ogni museo è tenuto a garantire adeguati livelli di servizi al pubblico. In particolare dovranno essere assicurati:

- *l'accesso agli spazi espositivi;*
- *la consultazione della documentazione esistente presso il museo;*
- *la fruizione delle attività scientifiche e culturali del museo;*
- *l'informazione per la miglior fruizione dei servizi stessi.*

Ogni museo è tenuto, anche nel rispetto della normativa vigente, a dedicare impegno e risorse affinché l'accesso al museo sia garantito a tutte le categorie di visitatori/utenti dei servizi, rimuovendo barriere architettoniche e ostacoli di ogni genere che possano impedirne o limitarne la fruizione a tutti i livelli.

Ogni museo è tenuto a esporre le collezioni permanenti secondo un ordinamento scientificamente corretto, che interpreti e valorizzi gli aspetti di volta in volta ritenuti caratterizzanti.

L'ordinamento e l'allestimento dovranno offrire al visitatore gli elementi conoscitivi indispensabili, ma anche, attraverso gli strumenti sotto descritti, informazioni orientative (di tipo storico, antropologico, storico-artistico, iconografico e quant'altro si renda utile) così da inserire nel percorso o nei percorsi di visita occasioni di arricchimento e di esperienza culturale in senso lato.

Per tutti gli aspetti comunicativi e informativi è da tenere presente la rilevanza progressivamente assunta dalla comunicazione remota, specialmente tramite Internet, atta a rendere disponibili informazioni scientifiche e pratiche di ogni genere in anticipo e successivamente rispetto alla visita effettiva.

Ambito VIII – Rapporti con il territorio

Premessa

È caratteristica peculiare del patrimonio culturale italiano presentarsi come fenomeno di grande diffusione e pervasività nel territorio; una caratteristica che ha dato luogo alla metafora di «museo Italia». Gli istituti museali che, indipendentemente dall'appartenenza giuridica e dalla dimensione, ospitano collezioni provenienti dal territorio vicinore assumono in molti casi l'inevitabile funzione di centri di interpretazione del territorio stesso.

Questi musei, anche indipendentemente dal pregio e dalla rarità del patrimonio custodito, possono fornire un essenziale supporto ad ogni azione modificatrice degli assetti e degli usi del territorio, fornendo elementi di conoscenza utili a sostenere il perseguimento o la salvaguardia del pubblico interesse per la tutela di tutti i fattori identitari del territorio e delle popolazioni ivi residenti, ivi compreso il paesaggio.

Poiché non può darsi museo senza lo sviluppo di attività di ricerca sulle proprie collezioni e sui relativi contesti di provenienza, in questi musei la ricerca deve potersi naturalmente estendere dal museo al territorio di riferimento.

In presenza di adeguate risorse umane e strumentali, oltre che delle eventuali autorizzazioni necessarie, il museo può inoltre garantire lo svolgimento di attività di indagine, rilievo, ricerca, documentazione, pronto intervento, conservazione preventiva e ricovero per ragioni di sicurezza estese al territorio di riferimento da svolgere in conformità con i relativi standard.

Non tutti i musei sono nelle condizioni di assumere compiti finalizzati alla conoscenza, alla conservazione, alla valorizzazione e alla gestione dei beni culturali diffusi sul territorio e spetta comunque agli enti proprietari o responsabili del museo la valutazione e la decisione di assegnare tali compiti al museo, stabilendo i necessari accordi per lo svolgimento dei compiti assegnati con gli enti titolari delle funzioni assunte.

È pertanto evidente che l'assunzione di responsabilità estese al territorio costituisce una scelta e non un obbligo, anche se resta peraltro vivamente raccomandato che i musei locali italiani siano adeguatamente attrezzati per svolgere funzioni di presidi territoriali idonei a facilitare localmente il lavoro degli organi preposti alla ricerca, alla tutela, alla valorizzazione, alla pianificazione territoriale ed alla didattica in tema di storia e culture locali.

Ove il proprietario decida di assegnare al proprio museo funzioni inerenti ai beni culturali diffusi sul territorio sarà tenuto a selezionare, caso per caso, quelle attività e funzioni che più utilmente possano venire poste in essere, in rapporto alle esigenze del territorio, alle effettive capacità del museo di svolgerle e nel pieno rispetto dei ruoli e degli ambiti di competenza degli organi preposti alla tutela.

Norma tecnica

Nell'indicazione delle proprie finalità e caratteristiche, ogni museo è tenuto a dichiarare le proprie funzioni e vocazioni in relazione al territorio di appartenenza e riferimento.

La peculiare natura del patrimonio storico italiano e l'esperienza sviluppata in particolare in alcune realtà può comportare l'assunzione di uno specifico ruolo del museo in rapporto al proprio territorio di appartenenza e riferimento e determinare di conseguenza particolari modalità di gestione e organizzazione del museo, eventualmente nell'ambito di un sistema. L'assunzione di tali funzioni nei confronti del territorio di appartenenza e di riferimento deve essere chiaramente indicata nello statuto e/o nel regolamento del museo e le sue attività e impegni in tale ambito devono essere definiti nei documenti programmatici, unitamente alle modalità di esercizio dei compiti e degli impegni assunti.

Il pieno sviluppo della vocazione territoriale del museo comporta risorse finanziarie, strutture e personale adeguate e specifiche che devono essere garantite dalla o dalle amministrazioni responsabili.

L'esercizio di un ruolo attivo nei confronti del territorio di appartenenza da parte del museo si configura quale azione sussidiaria nei confronti delle istituzioni competenti, favorendo nelle forme più opportune lo sviluppo di logiche e di strutture di sistema.

Lo sviluppo di una funzione territoriale attiva deve mirare ad implementare e rendere accessibile, in armonia con il regolamento del museo, raccolte documentarie (se possedute) e banche dati (ove disponibili, anche per via infotelematica) pertinenti al patrimonio culturale e paesaggistico del territorio di riferimento ed esplicitarsi in una presentazione atta a fornire al visitatore le chiavi di lettura più idonee per una comprensione dei valori identitari del territorio, anche in prospettiva diacronica e favorendo lo sviluppo.